

## PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con sede in Roma, Via XX settembre 20, (di seguito, "**Ministero**")

e


Associazione Bancaria Italiana, con sede legale in Roma, Piazza del Gesù 49, (di seguito, "**ABI**")

e

L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, con sede in Roma, via Palestro 81, (di seguito "**AGEA**" e, insieme al Ministero e all'ABI, le "**Parti**").

### PREMESSO CHE

- il Ministero e l'ABI hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa volto, fra l'altro, «anche attraverso nuove misure, a favorire l'accesso al credito» alle imprese agricole;
- nell'ambito di tale Protocollo è prevista la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto finalizzato alla definizione delle modalità operative per l'anticipazione, da parte del settore bancario, dei contributi comunitari legati alla riforma della PAC, con particolare riferimento ai contributi relativi al regime di pagamento di base di cui al Titolo III, capo 1, sezioni 1 e 3, del Regolamento UE 1307/2013;



## CONSIDERATO CHE

- con Regolamento UE 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, l'Unione Europea ha stabilito norme comuni relative ai regimi di pagamento diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune;
- lo stesso Regolamento prevede al Titolo III il pagamento di un sostegno diretto annuo agli agricoltori titolari di diritti all'aiuto, stabilendo altresì la costituzione di un sistema d'identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto in modo da consentirne l'esatto accertamento;
- in particolare, l'art. 7 del Regolamento UE 640/2013, definisce che il suddetto sistema, a livello di Stato membro, sia costituito da un registro elettronico, che garantisca la tracciabilità effettiva dei diritti all'aiuto, individuando, tra l'altro, per ciascun diritto il titolare ed il valore;
- la legge 11 novembre 2005, n. 231 ha istituito il Registro nazionale titoli nel quale, in relazione ai dati risultanti dal fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, sono iscritti, per ciascun agricoltore intestatario, i relativi diritti all'aiuto, identificati univocamente e distinti per tipologia e valore;
- gli agricoltori titolari dei diritti all'aiuto sono tenuti a presentare domanda annuale per il pagamento dei diritti nell'ambito del regime di pagamento unico;
- nelle Regioni che non hanno costituito un proprio Organismo Pagatore, le domande di premio annuale vengono presentate, anche tramite CAA (Centri di Assistenza Agricola), all'AGEA, la quale provvede alla istruttoria di merito, avuto riguardo al Registro nazionale titoli.

Ut

MM


VE

**Tutto ciò premesso e considerato**

1. Le Parti concordano che la modalità operativa più efficace per favorire l'anticipazione dei contributi PAC ai beneficiari da parte del settore bancario, è rappresentata dalla definizione di specifici accordi tra l'AGEA e le singole banche operanti nel comparto primario, secondo lo schema tipo riportato in allegato che forma parte integrante del presente Protocollo.
2. Le Parti si impegnano a promuovere la sottoscrizione dello schema di accordo tipo allegato. In particolare, l'ABI darà ampia visibilità all'iniziativa presso i propri associati, anche attraverso il proprio sito internet.
3. Le Parti potranno recedere in qualunque momento dal presente Protocollo, previa comunicazione scritta alle altre Parti.

Roma,


Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

\_\_\_\_\_ 

Associazione Bancaria Italiana

\_\_\_\_\_ 

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

\_\_\_\_\_ 

ALLEGATO

**SCHEMA DI ACCORDO  
PER L'ANTICIPAZIONE DEI CONTRIBUTI PAC**

tra

l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, con sede in Roma, via Palestro 81, codice fiscale P.I.: 06234661004 - Codice fiscale: 97181460581, che interviene nel presente atto in persona del legale rappresentante *pro tempore* Direttore Stefano Sernia, nato a MONZA il 12/06/1961 e domiciliato per la carica presso la sede dell'AGEA;

e

Banca \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, che interviene nel presente atto in persona del \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ (di seguito, "**la Banca**" insieme ad AGEA, le "**Parti**");

**PREMESSO CHE**

- il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, AGEA e l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa volto a favorire l'anticipazione ai beneficiari, da parte del settore bancario, dei contributi comunitari legati alla riforma della PAC, con particolare riferimento ai contributi relativi al regime di pagamento di base di cui al Titolo III, capo 1, sezioni 1 e 3, del Regolamento UE 1307/2013 e della componente *greening* in esenzione;
- al fine di realizzare l'obiettivo di cui sopra, è stato definito nell'ambito del Protocollo di cui al punto precedente uno schema di Accordo tipo, che potrà essere sottoscritto tra l'AGEA e le singole banche interessate.

*VE*  
*UE*

## CONSIDERATO CHE

- con Regolamento UE 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, l'Unione Europea ha stabilito norme comuni relative ai regimi di pagamento diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune;
- lo stesso Regolamento prevede al Titolo III il pagamento di un sostegno diretto annuo agli agricoltori titolari di diritti all'aiuto, stabilendo altresì la costituzione di un sistema d'identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto in modo da consentirne l'esatto accertamento;
- in particolare, l'art. 7 del Regolamento UE 640/2013, definisce che il suddetto sistema, a livello di Stato membro, sia costituito da un registro elettronico, che garantisca la tracciabilità effettiva dei diritti all'aiuto, individuando, tra l'altro, per ciascun diritto il titolare ed il valore;
- la legge 11 novembre 2005, n. 231 ha istituito il Registro nazionale titoli nel quale, in relazione ai dati risultanti dal fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, sono iscritti, per ciascun agricoltore intestatario, i relativi diritti all'aiuto, identificati univocamente e distinti per tipologia e valore;
- gli agricoltori titolari dei diritti all'aiuto sono tenuti a presentare domanda annuale per il pagamento dei diritti nell'ambito del regime di pagamento unico;
- nelle Regioni che non hanno costituito un proprio Organismo Pagatore, le domande di premio annuale vengono presentate, anche tramite CAA (Centri di Assistenza Agricola), all'AGEA, la quale provvede alla istruttoria di merito, avuto riguardo al Registro nazionale titoli;

nel

NE

## LE PARTI CONVENGONO

1. Sulla base della richiesta presentata dal beneficiario, secondo il modello allegato (*Modello A*), la Banca anticiperà a quest'ultimo almeno il 70% dell'importo relativo alle componenti "pagamento di base" e "greening in esenzione", desumibili dalla Domanda unica presentata nell'anno.
2. L'AGEA metterà a disposizione dei possibili soggetti interessati, tramite il proprio sistema informativo, il modello di richiesta di finanziamento (*Modello A*).
3. La richiesta di anticipazione dovrà essere presentata alla banca entro il 30 luglio di ciascun anno.
4. La durata massima dell'anticipazione non potrà superare i 12 mesi.
5. Le richieste di anticipazione saranno valutate dalla Banca, a proprio insindacabile giudizio, nel rispetto della normativa vigente e subordinatamente alla valutazione del merito creditizio del richiedente.
6. La Banca si impegna a deliberare l'anticipazione entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa domanda, completa dei documenti richiesti.
7. In caso di accoglimento della domanda, il finanziamento verrà formalizzato con la sottoscrizione della contrattualistica in uso presso la Banca e senza l'addebito di spese istruttorie.
8. L'AGEA e la Banca, in un'ottica di semplificazione amministrativa, individueranno idonei strumenti informatici e non, diretti all'acquisizione dei dati istruttori utili al buon fine dell'operazione di anticipazione. A tale fine, AGEA metterà a disposizione dei potenziali beneficiari, tramite il proprio sistema informativo, l'apposito modello di accesso dati allegato (*Modello B*).
9. L'AGEA s'impegna ad effettuare il versamento del contributo dovuto sul conto corrente indicato dalla Banca e intestato al beneficiario e a non prendere in

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

considerazione, alcuna eventuale variazione richiesta successivamente dal beneficiario fino all'erogazione del contributo stesso.

10. Il pagamento effettuato dall'AGEA verrà utilizzato dalla Banca ai fini dell'estinzione, totale o parziale, dell'anticipazione oggetto del presente Accordo, sulla base di un mandato irrevocabile all'incasso sottoscritto dal beneficiario in favore della stessa Banca finanziatrice.
11. L'Accordo ha validità per le operazioni con caratteristiche pari a quelle descritte nel presente Accordo. Resta fermo che la banca aderente può comunque offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dall'Accordo.
12. Le Parti potranno recedere in qualunque momento dall'Accordo, previa comunicazione scritta all'altra Parte e fermo restando il rispetto degli impegni già assunti ai sensi dello stesso Accordo.

Agenzia per le Erogazioni  
in Agricoltura - AGEA

\_\_\_\_\_

Banca \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

WA  
SE